TRIBUNALE DI FORLÌ

prot. 1950

Forlì, 15 dicembre 2014

A tutte le
CANCELLERIE PENALI
Al Sig.
PRESIDENTE DI SEZIONE
Al Sig.
COORDINATORE SEZIONE GIP/GUP
Ai Sigg.ri
MAGISTRATI PENALI

SEDE

Al Sig.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE FORENSE

SEDE

OGGETTO: Art. 16 Legge n. 221/2012 di conversione D.L. 179/2012. Obbligatorietà delle notifiche penali telematiche dal 15.12.2014. Prime disposizioni organizzative per le cancellerie.

Oggi 15 dicembre diventa obbligatoria la notifica penale telematica per effetto dell'entrata in vigore della normativa in oggetto indicata che, per comodità, si riporta nel testo integrale:

"Art. 16 - Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica

1. *All'articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «in carta non bollata» sono soppresse.*
2. *All'articolo 149-bis, secondo comma, dei codice dì procedura civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserire le seguenti: «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni)).*
3. *All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo»;*
2) *al secondo comma le parole: «Esse contengono» sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;*
3) *al secondo comma le parole; «ed il nome delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato»;*

d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito da! messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici,».

4. *Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.*
5. *La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*
6. *Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.*
7. *Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulto da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti*

Piazza Beccaria, 1 – 47121 Forlì - I
tel. + 39 0543 717244 - *telefax* + 39 0543 717249
e-mail: tribunale.forli@giustizia.it
internet: www.tribunale.forli.giustizia.it

sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma dei camma 12.

8 *Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136 terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti dei codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale*

9. *Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:*

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla predetta data sono già stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello; c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti dì appello;

d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello.

10. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi dì comunicazione, individuando:

a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo;

b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, !49, 150 e J51, comma 2, del codice di procedura penale.

11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

12. Al fine dì favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'indirizzo dì posta elettronica certificata conforme a guanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.

13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8.

14. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, dì cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis è aggiunto, infine, il seguente: «1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.».

15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013.

16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entro oggi saranno distribuiti agli utenti i dispositivi di firma digitale remota;

Questa dirigenza amministrativa, ha assunto informazioni telefoniche e per e-mail in considerazione della mancanza a tutt'oggi di qualsivoglia comunicazione ufficiale sui modi e i mezzi per rispettare il dettato di Legge;

tutto ciò premesso, stante l'urgenza e l'importanza della prossima scadenza normativa

SI DISPONE

1) a decorrere dal oggi le notifiche a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale **devono essere obbligatoriamente telematiche**;
2) quando non sia possibile procedere telematicamente per causa non imputabile al destinatario, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale. In caso di mal funzionamento del sistema (che per altro ancora non è noto all'ufficio), i responsabili delle Cancellerie penali chiederanno l'autorizzazione del Giudice - secondo le norme processuali penali - per altre forme idonee di notificazione;
3) ogni utente è invitato alla scrupolosa osservanza delle regole per attivazione del servizio di firma digitale remota e alla corretta e sicura conservazione dei codici sulla scratch card. **Ogni responsabilità in merito è esclusiva e personale del singolo impiegato** ed è riferibile alle regole del corretto comportamento del pubblico dipendente.

IL PRESIDENTE
Dott. Cruciani Pescatore

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Grandi)